

Edizione di giovedì 23 Gennaio 2020

ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e la semplificazione fiscale – II° parte
di **Guido Martinelli**

RISCOSSIONE

Rimborsi da procedure automatizzate tramite titoli di credito garantiti
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE SUL REDDITO

La partecipazione in società di persone esclude (non sempre) dal forfettario
di **Sandro Cerato**

PATRIMONIO E TRUST

Legge sul Dopo di noi e stato di disabilità grave in corso di certificazione
di **Angelo Ginex**

IVA

Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive
di **Laura Mazzola**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il fisco non agevola i professionisti nel passaggio generazionale
di **Alessandro Siess, Goffredo Giordano di MpO Partners**

ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e la semplificazione fiscale – II° parte

di Guido Martinelli

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova sottolineare che **ulteriori complicazioni possono nascere** per quegli **enti del terzo settore** (aps o meno) che svolgono la pratica sportiva dilettantistica come attività di interesse generale e, a tal fine, sono anche regolarmente iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La [circolare 18/E/2018](#) dell'Agenzia delle entrate, fornendo la risposta ad alcuni quesiti emersi nel tavolo di confronto aperto con l'apposita commissione Coni, ha ritenuto, ad esempio, che i corrispettivi derivanti dalla **cessione del diritto sportivo** alla partecipazione ad un determinato campionato o dei **diritti sulle prestazioni sportive di un atleta**, ove questa non abbia intento speculativo (acquisto per la rivendita), possano godere, ai fini dei redditi, della **decommercializzazione del provento** ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

La **circolare** assumeva il presupposto che, sia il cedente che il cessionario, fossero “solo” **associazioni o società sportive dilettantistiche** e, pertanto, **perfettamente legittimate**, sussistendone i presupposti, ad utilizzare la **norma di favore da ultimo citata**.

Ma **se la cedente o la cessionaria fossero “anche” enti del terzo settore, nei confronti dei quali non appare possibile applicare l'articolo 148 Tuir** (ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 89, comma 1, lett. a, D.P.R. 117/2017](#), di seguito “cds”) **cosa si dovrà fare? Se la cedente fosse solo iscritta al registro Coni si applicherà la decommercializzazione che invece verrà meno se la titolare del diritto in questione fosse anche iscritta al Runtz?**

E se, come ritiene lo scrivente, venisse confermato che la cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti sia **soggetta ad Iva** ai sensi dell'[articolo 4 L. 398/1991](#), applicabile come tale alle sportive ma non agli enti del terzo settore (vedi **lettera c** del citato [articolo 89, comma 1, cts](#)) dovremmo ritenere che **la cessione dell'atleta di un sodalizio iscritto solo a registro Coni applica la defiscalizzazione ai fini delle imposte sui redditi ma è assoggetta ad Iva?** Ciò significherebbe, poi, che la sportiva anche iscritta al **Runtz** assoggetterà ad **imposta sui redditi il corrispettivo** della cessione ma **non ad iva** applicando l'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)?

Questo significherà quindi che **il corrispettivo per la cessione non entrerà nel plafond della L. 398/1991** per la sportiva iscritta solo al registro Coni entrando, invece, nel **plafond** del regime forfettario di cui all'**articolo 86 cts** per la sportiva del terzo settore.

Nessuno credo potrà negare che la fattispecie non sia per nulla **“semplificata”**.

Qualche ulteriore considerazione sui **corrispettivi specifici per servizi conformi alle finalità istituzionali versati da soci e tesserati**, oggi **defiscalizzati** ai fini delle imposte sui redditi, sia per le **associazioni** che per le **società sportive dilettantistiche**, dal combinato disposto di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) e [articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#).

Avendo il codice del terzo settore riservato questa possibilità agevolativa solo alle associazioni di promozione sociale ne deriva, di conseguenza, che **le società sportive dilettantistiche che intendessero entrare nel terzo settore (ad esempio come impresa sociale) non potrebbero godere mai di tale trattamento di favore**.

Ma l'aspetto curioso che si voleva evidenziare è il **trattamento del corrispettivo** versato dal **“familiare convivente”** (ad esempio coniuge o figlio) dell'**associato**.

Per le **associazioni sportive iscritte solo al registro Coni** l'importo versato dal familiare convivente sarà sempre imponibile, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi, salvo che il medesimo non sia anche **tesserato** ad un ente sportivo nazionale **riconosciuto dal Coni**.

Per le **associazioni di promozione sociale** iscritte anche al registro Coni l'importo sarà **decommercializzato** ai fini delle imposte sui redditi, ma sarà **soggetto a Iva**.

Per l'**ente del terzo settore sportivo non** iscritto al Runts nella sezione delle **aps**, l'importo sarà sempre e comunque **commerciale sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi**, salvo che l'attività sia svolta con modalità non commerciali ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 79, comma 2, cts](#).

Un'ultima considerazione deriva dalla lettura del [comma 5 bis del citato articolo 79 cts](#). Viene riportato un elenco di proventi che, a determinate condizioni, sono ritenuti non commerciali, **“tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali”**.

Come si potrà calcolare questo valore normale? Anche qui, purtroppo, sarà necessario lasciare il campo alla **prassi amministrativa**.



RISCOSSIONE

Rimborsi da procedure automatizzate tramite titoli di credito garantiti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il [Decreto 22.11.2019](#), pubblicato nella GU n.11 del 15/01/2020, tratta le modalità di esecuzione dei rimborsi generati **mediante procedure automatizzate**. In particolare, il Decreto modifica i **termini e le modalità di esecuzione dei rimborsi destinati alle persone fisiche**, al fine di garantire una maggior tracciabilità degli stessi, allineandosi allo sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento, a tutela del contribuente.

Con riferimento al **pagamento dei rimborsi**, gli stessi continuano ad essere erogati, in prima battuta, mediante **bonifico su conto corrente bancario o postale**. Il beneficiario comunica all'Agenzia delle entrate le **coordinate del conto corrente**, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

La **comunicazione delle coordinate del conto corrente** può essere effettuata presentando **l'apposito modello**, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate; nel modello vanno indicati i dati relativi a un **conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso**. Tra i dati richiesti, è necessario riportare il **codice Iban**. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto corrente, il codice BIC e l'IBAN (se UEM), oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.

La **richiesta di accredito** può essere effettuata:

- comunicando le proprie coordinate bancarie **direttamente online**, tramite la specifica applicazione;
- presentando l'apposito modello **presso un qualsiasi Ufficio Territoriale** dell'Agenzia, esibendo un **documento d'identità in corso di validità**, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

Il pagamento dei rimborsi in argomento è **eseguito dalla Banca d'Italia**, sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate; quest'ultima, qualora il pagamento non vada a buon fine, **fornisce apposita comunicazione al contribuente**, indicando le relative cause.

Nel caso in cui il soggetto destinatario delle somme **non abbia comunicato le coordinate bancarie o postali**, l'erogazione dei rimborsi (alle persone fisiche) avviene **tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a.**, quale intermediario in grado di assicurare una capillare diffusione sul territorio nazionale e una gestione unitaria del rapporto

con l'Amministrazione finanziaria. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali tramite **titoli di credito** costituiscono operazioni afferenti al **servizio di tesoreria dello Stato**, la cui esecuzione è affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, D.L. 487/1993](#), convertito con modificazioni, dalla **L. 71/1994**.

Il titolo di credito viene **emesso e inviato al beneficiario**, sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate; le somme spettanti possono essere **incassate presso tutti gli uffici postali**, oppure **versate sul conto corrente bancario o postale** indicato dal contribuente.

In caso di **mancata riscossione alla scadenza del termine di validità**, gli importi dei titoli di credito vengono riaccreditati sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato; anche in questo caso, le Entrate forniscono apposita comunicazione motivata al beneficiario.

Le disposizioni in commento hanno effetto per gli **elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020**. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno **approvate le ulteriori disposizioni attuative**.

In precedenza, con il **decreto del Ministero delle finanze del 29.12.2000** erano già state **individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e stabilite le relative modalità di esecuzione** (ai sensi dell'[articolo 75 L. 342/2000](#)).

I **rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze** relative al rimborso di tasse e imposte (dirette e indirette), il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, **di competenza dell'Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate**, fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

L'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone pertanto i rimborsi, di propria competenza, sulla base di liste contenenti, **per ciascun periodo e tipo d'imposta**, in corrispondenza del singolo nominativo, le **generalità dell'avente diritto**, il numero di **protocollo della dichiarazione** o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'**ammontare dell'imposta da rimborsare**.

Ricordiamo, infine, che il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 18173 del 07.02.2014](#) aveva individuato e **integrato l'elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento**.

Lo stesso provvedimento prevedeva, **in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali**, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche:

a) **in contanti**, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a. per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, **era inferiore al limite di 3.000 euro** previsto dall'[articolo 49, comma 1, D.Lgs.](#)

[231/2007](#);

b) con **vaglia cambiario** non trasferibile della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, era pari o superiore al limite previsto dall'[articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#).



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

La partecipazione in società di persone esclude (non sempre) dal forfettario

di **Sandro Cerato**

Anche per il periodo d'imposta 2020 **non possono aderire al regime forfettario i soggetti che sono titolari di partecipazioni in società di persone** (sussistono alcune limitazioni rispetto alla società semplice), associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari e aziende coniugali.

Diversamente da quanto previsto per le partecipazioni in Srl, il possesso della **partecipazione in società di persone impedisce l'accesso al regime forfettario**, indipendentemente dalla quota posseduta (che può essere quindi di minoranza o di maggioranza) e a prescindere dal tipo di attività svolta dal socio e dalla società.

Per accedere al regime forfettario, la **persona fisica titolare della partecipazione** deve **dismettere la stessa nell'anno precedente** a quello in cui intende applicare il regime, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di una **nuova attività**, ovvero un'**attività già in essere** ([circolare AdE 9/E/2019](#)).

In ragione delle modifiche introdotte dalla **L. 145/2018**, per il solo periodo d'imposta 2019, è stata riconosciuta, in via del tutto eccezionale, la possibilità di **aderire al regime forfettario**, anche in presenza di **partecipazioni ancora possedute al 31 dicembre 2018**, con l'obbligo però di cedere le stesse nel corso del 2019, pena l'esclusione dal regime agevolato a decorrere dal 2020.

Tale indicazione è stata peraltro confermata nella [risposta ad interpello n. 181 del 04.06.2019](#), ove è stato affermato che la cessione di una partecipazione in una Snc avvenuta nel mese di gennaio 2019, con contestuale **apertura di partita Iva individuale** per lo svolgimento della medesima attività della società partecipata, **non configura la causa ostativa** qui in commento.

Come precisato dall'Amministrazione Finanziaria, le **dismissioni delle partecipazioni**, poste in essere con il solo fine di **rimuovere la causa ostativa** all'accesso al regime forfettario, non è considerata operazione censurabile ai fini dell'**abuso del diritto**, "*trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime*" ([circolare AdE 9/E/2019](#)).

Si consideri inoltre che nella [risposta ad interpello n. 114 del 23.04.2019](#) si è precisato che, ai fini della **verifica della sussistenza della causa ostativa** in esame, **non rilevano le partecipazioni in società semplici**, purché le stesse siano produttive di **redditi diversi** da quelli di **lavoro**

autonomo o d'impresa. Conseguentemente, l'accesso al regime forfetario non è precluso al soggetto titolare di una partecipazione in una società semplice (agricola o immobiliare) che produce redditi di natura fondiaria.

Al contrario, con le [risposte ad interpello n. 125 e 127 del 23.04.2019](#), è stato precisato che costituisce **causa ostativa al regime forfetario** il **possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà**, non essendo il possesso di tale partecipazioni espressamente escluso dalla disposizione normativa e non risultando in contrasto con la *ratio legis*.

Nell'ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la **causa ostativa sopraggiunga in corso d'anno** a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, il contribuente avrà l'obbligo di **dismettere la partecipazione ricevuta** entro la fine dell'anno, per **non fuoriuscire dal regime forfetario** dall'anno successivo ([circolare AdE 9/E/2019](#)).

Infine, si segnala che con la [risposta ad interpello n. 124 del 23.04.2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell'ipotesi in cui si perfezioni la **trasformazione della società di persone** partecipata in una **società cooperativa a responsabilità limitata**, la permanenza nel regime forfetario per l'anno successivo deve essere valutata sulla base dei presupposti della causa ostativa prevista in relazione alla **detenzione di partecipazioni in Srl**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

Legge sul Dopo di noi e stato di disabilità grave in corso di certificazione

di Angelo Ginex

La Legge su Dopo di noi (**L. 112/2016**) ha previsto, come a tutti ben noto, una specifica disciplina in materia di assistenza alle **persone con disabilità grave** e prive del necessario sostegno familiare.

Al fine di favorire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, sono state previste tre diverse forme di intervento, tra le quali, ai fini che qui interessano, vi è la previsione di specifici **benefici fiscali** diretti ad agevolare l'istituzione di *trust*.

Infatti, la Legge sul Dopo di noi, in relazione all'istituzione di *trust* in favore di persone con disabilità grave, ha previsto delle agevolazioni in materia di **imposta sulle successioni e donazioni** di cui all'[articolo 2, commi 47 – 53, D.L. 262/2006](#), di **imposta di registro, ipotecaria e catastale**, nonché **imposta di bollo**.

Più nel dettaglio, l'[articolo 6, comma 1, L. 112/2016](#) ha introdotto un principio di generale **esenzione** dall'**imposta sulle successioni e donazioni** per i beni e i diritti conferiti in *trust* a favore di persone con **disabilità grave** ex [articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#), che sia stata **accertata** ai sensi dell'[articolo 4](#) della medesima legge.

Detta **esenzione** opererà non solo al momento dell'istituzione del *trust*, ma **anche** a quello dello **scioglimento** del **vincolo**, qualora alla morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo torni al disponente. Invece, l'imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta, e determinata sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale, in ipotesi di **assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale diverso dal disponente**.

Inoltre, al fine di poter beneficiare delle **previsioni agevolative** introdotte dalla **L. 112/2016**, è necessario il rispetto di altre **condizioni**, quali:

- **indicazione della finalità** nell'atto istitutivo del *trust*;
- istituzione del *trust* con **atto pubblico**;
- individuazione nell'atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei **soggetti coinvolti** e dei **rispettivi ruoli**, dei **bisogni specifici** delle persone con disabilità grave, nonché delle **attività assistenziali necessarie** a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
- individuazione nell'atto istitutivo degli **obblighi** e delle **modalità di rendicontazione** a

carico del *trustee*.

È altresì **necessario** che l'atto istitutivo preveda quanto segue:

- gli **esclusivi beneficiari del trust** sono le persone con disabilità grave come definita per legge;
- il patrimonio conferito nel *trust* sia destinato **esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust**;
- l'individuazione, nell'atto istitutivo, del **soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte** nell'atto istitutivo del *trust*;
- il **termine finale** di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;
- la destinazione del **patrimonio residuo**.

Con specifico riferimento ai requisiti che devono sussistere in capo alla persona affetta da disabilità grave, ci si è chiesto **cosa accade nel caso in cui al momento di istituzione e contestuale dotazione del trust detta condizione sia ancora in corso di certificazione**.

La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello n. 513 dell'11.12.2019](#), ove la stessa, pur offrendo una soluzione negativa in merito al beneficio dell'esenzione, facilmente desumibile – ad avviso dello scrivente – da quanto indicato nell'[articolo 3 L. 112/2016](#), ha comunque indicato **condizioni e modalità per il recupero della maggiore imposta versata**.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria ha rammentato che, tra le **condizioni essenziali ed indispensabili** per poter fruire delle agevolazioni fiscali sopra indicate, la **lettera d) dell'articolo 3 citato** prevede che *“gli esclusivi beneficiari del trust (...) siano le persone con disabilità grave”*.

Dunque, secondo la condivisibile interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, da quanto sopra esposto consegue che l'atto di dotazione contestuale all'istituzione del *trust* non possa usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge sul Dopo di noi, qualora al beneficiario **non** sia stato ancora **riconosciuto uno stato di grave disabilità**, così come definita dall'[articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#) e **accertata** con le modalità di cui all'[articolo 4](#) della medesima legge.

Tuttavia, è stato altresì precisato che, una volta **ottenuto il riconoscimento** dello stato di **disabilità grave**, ove la certificazione stessa attesti che detto stato **sussisteva alla data di istituzione del trust**, il contribuente istante potrà chiedere il **rimborso dell'importo pari alla differenza** tra l'imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del *trust* e l'imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del *trust* di cui all'[articolo 6, commi 1 e 6, L. 112/2016](#).

In definitiva, se al momento di istituzione e contestuale dotazione del *trust* lo **stato di disabilità grave** sia ancora **in corso di certificazione**, l'esenzione dall'imposta sulle successioni

e donazioni prevista dalla Legge sul Dopo di noi non opera, ma è possibile chiederne il **rimborso**, sempreché detto stato venga attestato come **preesistente alla data di istituzione del trust**.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA:
STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive

di **Laura Mazzola**

L'Agenzia delle entrate, con il [Provvedimento prot. n. 1415522 del 03.12.2019](#), ha definito i **criteri e le modalità di chiusura delle partite Iva inattive** di cui all'[articolo 35, comma 15-quinquies, D.P.R. 633/1972](#), come modificato dall'[articolo 7-quater D.L. 193/2016](#).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria, in merito all'**individuazione delle partite Iva inattive**, ha affermato che *“sono individuate sulla base di **riscontri automatizzati** con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti ad identificare i soggetti titolari di partita Iva che **nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa**”*.

Pertanto, la **non emissione di fatture**, siano esse cartacee o elettroniche, **o di corrispettivi**, anche perpetrata per un triennio, non comporta la chiusura d'ufficio della partita Iva, in quanto la **posizione** è definibile **ancora attiva**.

Rilevano, invece, la **mancata presentazione, nelle tre annualità precedenti**, anche alternativamente:

- della **dichiarazione annuale Iva**;
- della **dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo**;
- della **dichiarazione dei redditi d'impresa**.

Così, la mancata presentazione di una delle dichiarazioni sopra richiamate, in relazione ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, può comportare la **cessazione centralizzata della partita Iva**.

L'Agenzia delle entrate, prima di procedere alla chiusura della singola partita Iva, **si impegna a comunicare al soggetto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, la chiusura della posizione**.

Spetta, quindi, al singolo contribuente, che ritiene la sua posizione ancora attiva, provvedere a **fornire chiarimenti ed elementi non considerati o valutati erroneamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione**.

Dal canto loro gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta, possono:

- **archiviare la documentazione** di chiusura della partita Iva e, di conseguenza,

mantenere il soggetto in attività;

- **rigettare l'istanza con motivato diniego** e, di conseguenza, procedere alla **chiusura definitiva della partita Iva, ovvero all'estinzione del codice fiscale**, nell'ipotesi di **soggetto diverso dalla persona fisica**.

Si ricorda che, grazie alla modifica apportata al sesto comma, dell'[articolo 5 D.Lgs. 471/1997](#), non sono più previste **sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva**.

Infatti, **a decorrere dal 1° febbraio 2017**, come previsto dall'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 7/E/2017](#), è venuto meno anche il codice tributo "8120" istituito per il versamento della **sanzione** relativa.



Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)


ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il fisco non agevola i professionisti nel passaggio generazionale

di **Alessandro Siess, Goffredo Giordano di MpO Partners**

Premessa

La fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, [con il rapporto 2019](#), ha evidenziato che circa il 17% degli iscritti ha più di 60 anni d'età. Anche i dati rilevati da MpO Centro Studi confermano quanto indicato dal rapporto. Infatti, così come indicato nel seguente grafico, nel corso dell'anno 2019 l'età media del professionista cedente è di 64 anni con una media di 61 anni nel periodo 2012 – 2019.



Fonte: MpO Centro Studi

Alla luce dei dati sopra esposti, appare evidente che il passaggio generazionale degli studi professionali stia diventando un tema di estrema importanza e che, conseguentemente, meritino una particolare attenzione gli aspetti fiscali delle crescenti operazioni M&A di studi professionali.

La normativa fiscale vigente agevola le operazioni di M&A di studi professionali?

Sul piano fiscale il trasferimento della clientela professionale è disciplinato dal comma 1 quater dell'articolo 54 del T.U.I.R., il quale prevede che *“concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale”*. Pertanto, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione del «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria così come previsto, appunto, dall'articolo 54 del TUIR.

Tenuto conto del fatto che l'*asset* principale dello studio professionale è costituito dai rapporti di prestazione d'opera professionale in essere con la clientela, ne consegue che la cessione dello studio nella sua interezza (comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi: clienti, dipendenti, *location*, arredi e attrezzature) è fortemente influenzata, sul piano fiscale, dal citato art. 54 del TUIR

È vero che l'articolo 17 lettera g-ter del TUIR (relativo al regime della tassazione separata) prevede la possibilità di assoggettare a tassazione separata i corrispettivi, purché percepiti in unica soluzione o in più rate ma nello stesso periodo d'imposta, ma è rarissimo che il piano di pagamenti concordato fra le parti si risolva in un'unica soluzione o in un anno solare e quindi tale norma non trova pressoché applicazione nella prassi.

Pertanto, nell'ambito delle operazioni di cessione di studi individuali/associazioni professionali, le somme percepite a titolo di prezzo di vendita dello studio verranno assoggettate alla tassazione ordinaria ed all'imposizione contributiva della Cassa di appartenenza. Il tutto con un carico complessivo che dipenderà, ovviamente, dalle aliquote fiscali applicabili, ma che generalmente non sarà inferiore al 42% (così come stimato dal MEF per l'anno 2019).

Disparità di trattamento fiscale fra operazioni M&A di studi professionali ed operazioni M&A di aziende?

Al fine di fornire una risposta a tale domanda, può essere utile esaminare quanto deciso dall'Amministrazione Finanziaria, con la recente [risposta n. 107 del 12 dicembre 2018](#).

Più precisamente, a seguito di istanza da parte di un contribuente, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, ai fini fiscali, la trasformazione di un'associazione professionale in una società tra professionisti si configura quale conferimento di beni di cui all'articolo 171, comma 2, del TUIR.

Di conseguenza, in considerazione del fatto che il soggetto conferente produce reddito di lavoratore autonomo, l'operazione di trasformazione di un'associazione professionale in una società, che produce invece reddito d'impresa, deve essere disciplinata dal combinato disposto degli articoli 9 e 54 del TUIR.

Infatti, **l'articolo 9, comma 2**, del TUIR prevede che” *In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti*”

Pertanto, in capo al conferente tale valore concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi **dell'articolo 54, comma 1-bis, lettera a), del TUIR**.

A fronte di questo orientamento, dobbiamo invece considerare la diversa disciplina vigente in materia di operazioni straordinarie riguardanti le società commerciali e quindi le aziende dalla medesime gestite.

Da un punto di vista strettamente fiscale le principali **operazioni straordinarie** di riorganizzazione aziendale, quali **la trasformazione, la fusione, la scissione ed il conferimento**, godono del c.d. **principio della neutralità fiscale**, che consiste nella continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Più precisamente, il principio di neutralità fiscale è così disciplinato:

Operazione	Norma	Contenuto
Trasformazione (omogenea)	Articolo 170, comma 1 del TUIR	La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Fusione	Articolo 172, comma 1 del TUIR.	La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento
Scissione	Articolo 173 comma 1 del TUIR	La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle

Conferimento	Articolo 176, comma 1 del TUIR	relative alle rimanenze e al valore di avviamento I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze
--------------	--------------------------------	---

La Flat Tax: una possibile soluzione per agevolare il passaggio generazionale del professionista

L'operazione di cessione di uno studio professionale si perfeziona generalmente nell'arco di un periodo di 3/5 anni, al fine sia di consentire il passaggio graduale dei rapporti di prestazione d'opera professionale in essere con la clientela sia di garantire il più possibile la sostenibilità finanziaria dell'operazione. Tale struttura dell'operazione, la quale è imperniata sull'assunzione di una serie di obbligazioni di fare retribuite negli anni e soggette per cassa all'imposta di cui all'art. 54 comma 1quater Tuir, ben si concilia con il regime fiscale della flat tax.

Facciamo un esempio

Il commercialista che cede la propria attività professionale al valore di euro 390.000 (valore medio rilevato dal Centro Studi di MpO nelle cessioni di studi di commercialisti) e prevedendo una rateazione a sei anni (come indicato nella tabella che segue) avrebbe un notevole vantaggio fiscale con l'applicazione della Flat Tax. Il professionista cedente, infine, nel programmare la cessione del proprio studio dovrà fare attenzione a non rientrare tra le cause di esclusione (come, ad esempio, aver superato le soglie reddituali).

Valore di cessione	390.000 €						
TASSAZIONE ORDINARIA *				FLAT TAX			
Rateazione	Compensi percepiti	Imponibile	Imposte	Compensi percepiti	Coefficiente di redditività	Imponibile	Imposte
Anno 1	65.000	65.000	21.320	65.000	78%	50.700	7.605
Anno 2	65.000	65.000	21.320	65.000	78%	50.700	7.605
Anno 3	65.000	65.000	21.320	65.000	78%	50.700	7.605
Anno 4	65.000	65.000	21.320	65.000	78%	50.700	7.605
Anno 5	65.000	65.000	21.320	65.000	78%	50.700	7.605
Anno 6	65.000	65.000	21.320	65.000	78%	50.700	7.605
		0					
	390.000	Totale	127.920	390.000		Totale	45.630
		Aliquota media	32,80				11,70
* E' stato considerato il caso in cui il professionista cedente non sopporti più alcun costo nel corso degli anni di rateazione							

Appare subito evidente il risparmio fiscale derivante dall'accesso al regime della flat tax. Nell'esempio sopra riportato, infatti, l'aliquota media risulta pari al 11,7%, contro un'aliquota media del 32,80% in caso di tassazione ordinaria (calcolata sulla base degli odierni scaglioni Irpef anche per gli anni successivi). Un ulteriore vantaggio per il cedente è quello di avere la possibilità di poter pianificare nel medio lungo periodo i propri flussi finanziari, in combinazione con la propria posizione pensionistica e anticipando così la tempistica della cessazione totale o parziale della propria attività. Ad esempio, un professionista che dovesse maturare il diritto alla pensione a 65 anni potrebbe, di fatto, cessare la sua attività già a 60 anni godendo per i primi 5 anni della rendita derivante dalla cessione dello studio per poi andare in pensione. Da parte acquirente il principale vantaggio è quello di poter pianificare in un periodo più lungo i pagamenti relativi allo studio acquisito.

Quanto sopra precede riguarda le ipotesi di cessione di uno studio individuale o di una associazione professionale, mentre discorso diverso vale per la strutturazione e pianificazione fiscale delle operazioni di cessione di studi professionali organizzati sotto forma di STP o che si avvalgono, ai fini dello svolgimento di determinate attività non protette, di società di capitali. In tali casi, l'operazione potrà essere organizzata facendo ricorso anche a strumenti contrattuali tipici del M&A aziendale e la questione sarà oggetto di altri approfondimenti.



Lorenzo Caffone, Commercialista, Golf Club Carimate, Como, Martedì ore 10:48.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.